



Prot. n. 026/2025 del 06/06/2025

Al Signor Direttore
Casa Circondariale
Bologna

Signor Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
Bologna

Oggetto: CC. Bologna – O.d.s n. 30 del 04/06/2025
Indennità per servizi esterni

Signor Direttore,

Nel prendere visione del Vs. Ordine di servizio in oggetto, riteniamo opportuno fare delle precisazioni.

Il diritto a percepire l'indennità di presenza esterna ex art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995, il quale prevede la corresponsione di una specifica indennità per il personale di polizia "impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli Istituti di pena", **e altresì** "per il personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, **comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati**".

La permanenza dei detenuti all'interno degli uffici ove prestano servizio gli addetti all'ufficio colloqui, a ns. avviso, comporta il riconoscimento del diritto degli stessi a percepire la cosiddetta indennità di presenza esterna ai sensi dell'art. 9 comma 2 dpr 395/1995".

Tale indennità per servizi esterni per il personale di Polizia Penitenziaria spetta ogni qualvolta vi sia condivisione dello stesso ambiente con detenuti o internati, indipendentemente dalla collocazione del servizio all'interno o all'esterno delle mura di cinta dell'istituto penitenziario. Il presupposto fondamentale per il riconoscimento dell'indennità è la presenza effettiva e continuativa di detenuti nell'ambiente lavorativo, non rilevando la distinzione tra servizi intra o extra murari né la formale assegnazione al servizio di vigilanza. La ratio della norma è infatti quella di compensare il particolare disagio derivante dall'operare in presenza di detenuti, circostanza che si verifica anche quando questi svolgono attività lavorative come le pulizie negli uffici per periodi significativi della giornata. Non è pertanto legittima una circolare amministrativa o un o.d.s. che limiti l'attribuzione dell'indennità ai soli servizi svolti all'interno del muro di cinta o la subordini all'esistenza di un formale ordine di servizio di vigilanza sul detenuto lavorante.

Il diritto all'indennità va riconosciuto sulla base della verifica concreta della compresenza di personale e detenuti nel medesimo ambiente lavorativo, come attestato dagli ordini di servizio, con conseguente diritto alla corresponsione

Ne consegue che "l'indennità per i cosiddetti servizi esterni degli agenti di polizia penitenziaria spetta anche al personale che, ricorrendone i presupposti, ad esempio la presenza di detenuti, presta servizi in uffici posti all'esterno delle aree destinate alla detenzione" (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 1858/2022 già citata), mentre non può essere corrisposta sulla base del solo semplice svolgimento del servizio al di fuori del proprio ufficio (giurisprudenza costante: Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2002, n. 4826; Sez. IV, 5 luglio 2007, n. 3826; Sez. IV, 18 ottobre 2010, n. 7553; Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9358; Sez. IV, 15 marzo 2012, n. 1446).

Nel caso di specie, gli ordini di servizio del detenuto lavorante agli atti attestano che detenuti o internati vengono giornalmente impiegati per espletare le pulizie negli ambienti e la presenza costante anche per mansioni inerenti il controllo pacchi in entrata per i detenuti, in turni giornalieri la cui durata è maggiore alle tre ore.

Tale circostanza è, a ns avviso, idonea a configurare l'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995, stante l'ampia portata dispositiva di detta norma che ne consente l'applicabilità al personale impiegato in ambienti in cui siano presenti appunto detenuti o internati.

In definitiva, presupposto dell'indennità in argomento è la condivisione con la popolazione detenuta del medesimo ambiente, sicché non si manifestano ragioni per cui un'analogha condivisione che si verifichi nell'ambito di una struttura esterna debba essere trattata diversamente da quella che si sviluppa in ambito penitenziario (cfr., in termini, (Cons. St., Sez. II, ad. 23 giugno 2009, parere n. 1227 /2009).

Per tale ragione si chiede alla S.V. la sospensione di tale O.D.S. con effetto immediato.

In attesa si porgono distinti saluti.

**Il Segretario Nazionale
Domenico Maldarizzi**

